



ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE COME RICHIEDERLI NEL CASO DI FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO

A seguito del contenzioso che ha coinvolto la Corte di Giustizia Ue e la Corte Costituzionale, con la Circolare 95/2022 l'INPS ha fornito le prime indicazioni circa il riconoscimento degli ANF anche in favore dei familiari residenti all'estero in Paesi non convenzionati di **cittadini stranieri che siano residenti ed occupati in Italia**.

QUALI CITTADINI STRANIERI POSSONO RICHIEDERE L'ANF PER I FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO?

Il nuovo quadro normativo prevede che abbiano diritto all'ANF:

- i cittadini extra-Ue di Paesi non convenzionati che siano in possesso di **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**;
- i cittadini extra-Ue di Paesi non convenzionati che siano titolari di **permesso unico lavoro** (titolo rilasciato per motivi di famiglia, lavoro subordinato e attesa occupazione);
- i cittadini Ue ed equiparati (compresi i familiari stranieri);
- i cittadini extra-Ue residenti nell'Ue assoggettati alla legislazione di almeno 2 Stati membri;
- i cittadini extra-Ue di «Paesi convenzionati»;
- i cittadini extra-Ue «rifugiati politici»

Nulla è mutato rispetto alla precedente normativa che già riconosceva il diritto ai cittadini italiani.

QUALI SONO I FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI DESTINATARI DELL'ANF?

La richiesta della prestazione può riguardare:

- il/la coniuge. Si ricorda che per l'ordinamento italiano la poligamia non è ammessa e che pertanto la prestazione sarà erogata solo per 1 coniuge riconosciuto/a in Italia;
- i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni in caso di disabilità e di nucleo familiare numeroso (fino ad anni 21), del richiedente e del coniuge riconosciuto in Italia;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Si ricorda che la prestazione ANF è soggetta al **termine prescrizione di 5 anni** e che è richiedibile solo fino alla data del 28/02/2022, a seguito dell'entrata in vigore dell'Assegno Unico Universale dal 1 marzo 2022.

Per le richieste di ANF presentate da cittadino straniero extra-Ue, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all'estero in Paese extracomunitario non in convenzione, è necessario presentare preliminarmente o contestualmente la **domanda di autorizzazione**.

QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA PER L'AUTORIZZAZIONE E LA DOMANDA DI ANF?

Il lavoratore dovrà allegare la documentazione rilasciata dalle istituzioni del paese di origine munita - salvo che ricorrano casi di esenzione - de l'APOSTILLE o della legalizzazione e traduzione tramite autorità diplomatica italiana nello stato estero. In dettaglio:

- lo stato civile del richiedente;
- lo stato di famiglia con l'indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell'ANF;
- il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l'ANF);
- i redditi del richiedente e dei familiari prodotti all'estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell'imposta sui redditi, per il periodo di riferimento della domanda di ANF;
- eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo.

In relazione ai familiari destinatari della richiesta dell'ANF occorrerà disporre delle informazioni riguardanti:

- nome/i e cognome/i esatti e completi,
- codice fiscale,
- data e luogo di nascita,
- cittadinanza e Stato estero di residenza

CASI PARTICOLARI

In aggiunta a quanto già indicato, dovrà essere inoltrata all'INPS ulteriore documentazione proveniente dallo Stato estero di residenza, munita - salvo che ricorrano casi di esenzione - de l'APOSTILLE o della legalizzazione dell'Ambasciata italiana e della traduzione in lingua italiana, nei casi di:

- inclusione di familiari nel nucleo del richiedente (ad esempio: separazione/divorzio, affidi esclusivi/condivisi - andranno prodotti i relativi provvedimenti/sentenze);
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni (ad esempio: andranno prodotti i certificati di frequenza scolastica);
- applicazione dell'aumento dei livelli reddituali (andrà prodotta la relativa certificazione sanitaria attestante lo stato invalidante del minore o lo stato di inabilità del figlio maggiorenne);
- abbandono del nucleo di uno dei due coniugi (stato di abbandono rilasciato dall'Autorità giudiziaria o altra pubblica Autorità nel Paese estero).

**RIVOLGITI AL PATRONATO INCA
NELLA SEDE CGIL A TE PIÙ VICINA
OPPURE INVIA UNA MAIL ALL'INDIRIZZO
inca.reggio.ammortizzatorisociali@er.cgil.it**

